

Ai Colleghi del Foro di  
**P E S C A R A**

Pescara, 20 febbraio 2008  
Prot. 680/2008  
Oggetto: Lettera informativa n. 15/08

### **1) PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE**

Si porta a conoscenza degli iscritti che nei giorni scorsi i giudici delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Pescara hanno rigettato le istanze di rinvio delle vendite già fissate.

In data di ieri il Presidente, Avv. Lucio Stenio de Benedictis, ha contestato al Dott. Zaccagnini il mutamento, senza una preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine, di una prassi da tempo consolidata, con ciò contravvenendo agli accordi presi per un miglior funzionamento dell'attività giudiziaria.

Il Dott. Zaccagnini ha fatto seguito all'incontro con il Presidente inviandogli la lettera che si trascrive:

*“Di seguito al colloquio intervenuto in data odierna e dopo aver informato e scambiato reciproche opinioni con i colleghi FILOCAMO e FORTIERI addetti alla sezione esecuzioni e fallimenti, sono ad informarla – perché Lei possa a sua volta notiziarne gli avvocati tutti – che è sorta la necessità di evitare che prassi riconducibili al superato assetto normativo di disciplina delle esecuzioni mobiliari, persistano in contrasto con le nuove disposizioni.*

*Mi riferisco in particolare alla prassi di consentire rinvii plurimi ed indiscriminati delle disposte vendite mobiliari senza una preventiva valutazione del giudice affidatario.*

*Va da sé che, pur dovendo la questione essere esaminata nell'ambito dell'osservatorio al fine di individuare modi proficui di procedere, non possono essere ulteriormente consentiti rinvii al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge previa, in ogni caso, decisione del giudice.*

*Onde evitare che, in attesa della più meditata discussione in sede di osservatorio, il mutamento di prassi si riveli eccessivamente repentina sono a comunicarLe, anche per i colleghi della sezione, che decorsi 15 giorni (o di quel diverso termine che si renderà necessario per diffondere il nuovo indirizzo) la possibilità di evitare la vendita, su espresso provvedimento preventivo del giudice, si avrà solo in caso di rinuncia ovvero in caso di sospensione dell'esecuzione richiesta nella stretta osservanza dell'art. 624 bis, comma ultimo c.p.c.”*

Si invitano, pertanto, gli iscritti a prendere atto che, **a partire dal 6 marzo p.v., per quanto riguarda le procedure di espropriazione mobiliare, sarà possibile evitare la vendita solo a seguito di rinuncia del creditore procedente o in caso di sospensione richiesta ai sensi dell'art. 624 bis, ultimo comma c.p.c.**

Il Consigliere Segretario  
F.to Avv. Roberta Colitti

Il Presidente  
F.to Avv. Lucio Stenio de Benedictis